

STATUTO DELL'UNIVERSITA' AGRARIA DI CALCATA

(adeguato alle L. 20 novembre 2017, n.168 in materia di domini collettivi)

Titolo I°

PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

CAPO I°

NATURA GIURIDICA E STATUTO

Art. 1) Principi generali

- 1) L'università Agraria di Calcata, costituita e riconosciuta persona giuridica in virtù dell'art. 1 della Legge 4 agosto 1894, n. 397 è un Ente Pubblico non economico con personalità giuridica di diritto privato, in osservanza dall'art.1, comma 2 della Legge 20 novembre 2017, n.168.
- 2) L'ordinamento giuridico autonomo dell'Ente, garantisce ai cittadini Utenti, residenti nel Comune di Calcata, l'effettiva partecipazione all'attività amministrativa dell'Università Agraria di Calcata, per la gestione dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva, riguardanti le terre riconoscibili ai Fogli 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, del Catasto Terreni del Comune di Calcata, nonché quelli riconoscibili ai Fogli 17 e 19 del Comune di Faleria.
- 3) Nella cura degli interessi della popolazione utente amministrata, gli Organi dell'Amministrazione assicurano la promozione in senso generale dei valori paesagistici, ambientali, culturali, sociali, economici, nonché di quelli che costituiscono il suo patrimonio di storia e tradizioni, operando affinché esso conservi, nel processo di sviluppo e rinnovamento, i valori più elevati, esprimendo l'identità originaria ed i caratteri distintivi propri della società civile che lo compone.
- 4) Nell'esercizio della funzione di promozione dello sviluppo della comunità degli Utenti, gli Organi dell'Amministrazione curano, tutelano ed accrescono le risorse ambientali e naturali che caratterizzano il territorio amministrato ed assumono tutte le iniziative necessarie per renderle fruibili agli Utenti stessi.
- 5) La comunità Utente titolare dei diritti esprime attraverso gli Organi elettivi che la rappresentano, le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dal presente statuto, dal regolamento di attuazione dello stesso e dalla Legge.

Art. 2) Autonomia statutaria

- 1) L'Università Agraria di Calcata gode di autonomia statutaria ai sensi dell'art. 59 del R.D. n.332 del 1928 e della Legge 20 novembre 2017, n. 168 sui domini collettivi. Di tale autonomia si avvale per la formazione del presente Statuto e dei propri Regolamenti.
- 2) Lo Statuto, liberamente formato dagli organi elettivi, costituisce la fonte normativa che determina l'ordinamento generale dell'Amministrazione, ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti, secondo il principio di legalità, trasparenza e buon andamento.
- 3) Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo Statuto e dai suoi Regolamenti.

CAPO II°

L'UNIVERSITA' AGRARIA DI CALCATA

Art. 3) Scopi e funzioni

- 1) L'università Agraria di Calcata è l'Ente che cura e rappresenta gli interessi della Comunità Calcatese, con esclusione di quelli che la Legge attribuisce ad altri soggetti istituzionali.
- 2) L'Amministrazione cura gli interessi agricoli, zootecnici e di conservazione dei valori ambientali e naturalistici dell'intero proprio territorio. In particolare rappresenta la totalità dei cittadini utenti residenti nel Comune di Calcata in materia di esercizio e tutela dei diritti di usi civici soggetti alla Legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del R.D. 26 febbraio 1928, n.332 e di proprietà collettiva dell'Ente.
- 3) Nell'ambito delle proprie competenze può organizzare corsi formativi per agricoltori, cura la lavorazione, la valorizzazione e la conservazione del proprio patrimonio promuovendo l'adozione delle moderne tecniche di coltivazione e rinnovamento anche ai fini dello sviluppo dell'occupazione e dell'imprenditoria locale e per l'utilizzazione anche turistica del patrimonio dell'Ente. L'Amministrazione non persegue fini di lucro ma reinveste gli utili derivanti da qualsiasi attività per il miglioramento del proprio patrimonio e della vita sociale della Comunità Calcatese.

Art. 4) Gli Utenti

- 1) Sono considerati Utenti, con diritto di iscrizione nell'apposita lista dei votanti per gli Organi Amministrativi dell'Ente, nonché all'esercizio del diritto di uso civico sul territorio di competenza dell'Università Agraria di Calcata:
 - a) I cittadini Italiani maggiorenni residenti stabilmente dalla nascita nel Comune di Calcata che conducano fondi appartenenti al demanio collettivo dell'Università Agraria di Calcata e i loro affini fino al terzo grado purché anch'essi residenti nel Comune di Calcata;
 - b) I cittadini italiani maggiorenni che hanno trasferito la propria residenza anagrafica nel Comune di Calcata da almeno dieci anni, purché vi dimorino abitualmente e conducano fondi appartenenti al demanio collettivo dell'Università Agraria di Calcata e i loro affini fino al terzo grado purché anch'essi residenti nel Comune di Calcata;
 - c) I cittadini Italiani maggiorenni, anche non residenti nel Comune di Calcata, che conducano fondi appartenenti al demanio collettivo dell'Università Agraria di Calcata.
- 2) La qualifica di Utente si perde:
 - a) Quando non si ha più la residenza anagrafica nel comune di Calcata fatto salvo il caso previsto dal precedente punto 1), lett. c);
 - b) Per il mancato pagamento dei corrispettivi dovuti all'Ente, indipendentemente dalla natura del debito;
 - c) Per lite pendente fra Utente e Amministrazione. Per lite s'intende ogni contestazione di un fatto compiuto dall'Utente dal quale l'Ente potrebbe risultare danneggiato;
 - d) Quando con il proprio comportamento, morale, sociale e civile, si arrechi danno all'Ente o dilleggio verso i suoi amministratori.
- 3) La cancellazione dalla Lista Utenti avviene con deliberazione adottata dal Consiglio Universitario.

Art. 5) L'attività Amministrativa

- 1) L'attività amministrativa dell'Ente deve essere uniformata ai principi di partecipazione, buon andamento, imparzialità e trasparenza delle decisioni e degli atti;
- 2) Tale attività viene regolata dalle norme del presente Statuto e da specifici Regolamenti.

Art. 6) Territorio

I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito all'Ente, definiscono la circoscrizione su cui l'Amministrazione esercita le sue funzioni e i suoi poteri.

Art. 7) Sede

La sede dell'Ente è sita nel territorio del Comune di Calcata, ora Piazza Risorgimento, n. 1.

CAPO III° LA POTESTA' REGOLAMENTARE

Art. 8) Statuto e Regolamenti

- 1) Lo Statuto e i Regolamenti costituiscono atti fondamentali dell'Ente, sono formati dal Consiglio Universitario ed approvati dall'Assemblea degli Utenti, alla quale spetta la competenza esclusiva di modificarli od abrogarli;
- 2) La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi in uso nella comunità utente e nell'ambito delle Leggi nazionali e regionali;
- 3) I Regolamenti e le delibere che li approvano, sono pubblicati per quindici giorni all'Albo dell'Ente, ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
- 4) Le modifiche al presente Statuto non possono essere apportate da altro Organo che non sia l'Assemblea degli Utenti. Il Commissario Straordinario Regionale, o altro Organo nominato nella vacanza del Consiglio Universitario, non possono proporre modifiche Statutarie o Regolamentari.

Titolo II° ELEZIONI ED ORGANI ELETTIVI

CAPO I° ORDINAMENTO

Art. 9) Norme Generali

Il Corpo Elettorale coincide con l'Assemblea degli Utenti e questa è composta da tutti gli iscritti alla lista elettorale dell'Ente. L'Assemblea degli Utenti è convocata dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione fatte salve le ulteriori circostanze previste dai Regolamenti.

L'iscrizione nella Lista Elettorale dell'Ente avviene su domanda da parte degli interessati che abbiano i requisiti previsti dal precedente art.4). La domanda di iscrizione può essere presentata in qualsiasi giorno dell'anno. Il Consiglio Universitario deve deliberare sulla sua approvazione ovvero sul suo diniego, alla prima adunanza utile, dandone notizia all'interessato. In caso di diniego il richiedente ha diritto di ricorrere presso il Tribunale competente per territorio, nei modi previsti dalla legge.

Art. 10) Organi Universitari

Sono Organi dell'università Agraria di Calcata:

- a) L'Assemblea degli utenti (o Corpo Elettorale);
- b) Il Consiglio di Amministrazione (o Consiglio Universitario);
- c) Il Comitato Esecutivo;
- d) Il Presidente;
- e) Il Segretario Generale o Direttore;

Gli Organi amministrativi di cui al precedente comma, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, svolgono le funzioni ad essi attribuite dal presente Statuto e dai Regolamenti che lo attuano.

Lo Statuto e i suoi Regolamenti disciplinano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli Organi, diretti a realizzare un'efficiente ed efficace forma di gestione dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva della comunità Utente.

Art. 11) Elezioni

- 1) All'elezione del Consiglio di Amministrazione provvede l'Assemblea o Corpo elettorale, composta da tutti gli iscritti nella lista elettorale dell'Ente, appositamente convocati. Le elezioni sono indette con Decreto del Presidente previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione entro il mese di dicembre del quinto anno di durata della Consiliatura. Le elezioni si dovranno svolgere nello stesso anno solare della convocazione, in un giorno festivo dalle ore 8:00 alle ore 22:00. Lo sfoglio dovrà avvenire subito dopo la chiusura delle urne in seduta pubblica.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione è formato da nove componenti compreso il Presidente. Le Elezioni sono organizzate autonomamente dall'Università Agraria di Calcata. Il Segretario è il responsabile dell'Ufficio Elettorale, dell'organizzazione e della gestione delle consultazioni elettorali.
- 3) Le spese relative alle elezioni saranno imputate in apposito capitolo di uscita del bilancio dell'Ente.
- 4) Gli scrutatori verranno scelti tra tutti coloro i quali avranno presentato domanda all'Amministrazione
- 5) Hanno diritto al voto e possono essere eletti in seno al Consiglio di Amministrazione, tutti gli iscritti nella lista elettorale dell'Ente, formata dai soggetti così come descritti al precedente art.4).
- 6) Non sono candidabili ne' eleggibili:
 - a) Gli amministratori del Comune di Calcata;
 - b) Il Presidente o gli Amministratori Regionali o della Provincia di Viterbo;
 - c) coloro che hanno un debito verso l'Ente fino a quando non l'avranno estinto;
 - d) coloro che siano in lite nei confronti dell'Ente;
 - e) coloro che si trovano in una posizione di conflitto d'interesse così come definito dalla Legge.

CAPO II°

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO

Art. 12) Ruolo del Consiglio Universitario

- 1) Il Consiglio Universitario – o Consiglio di Amministrazione – è l'Organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità Utente Calcatese dalla quale è eletto.
- 2) Spetta al Consiglio, entro 20 giorni dalla data di avvenuta elezione, nella prima seduta, verificare le condizioni di eleggibilità o incompatibilità degli eletti.
- 3) Le attribuzioni generali del Consiglio sono esercitate esclusivamente nelle forme previste dal presente Statuto e dai suoi regolamenti.
- 4) Il consiglio composto da nove membri resta in carica per cinque anni senza limiti di mandato, fino alla proclamazione dei nuovi eletti.

Art. 13) Competenze

Oltre a quanto riportato in precedenza, il Consiglio Universitario ha competenza anche riguardo i seguenti atti:

- a) Predisporre lo Statuto e i Regolamenti con le relative modificazioni da sottoporre all'Assemblea degli Utenti per la definitiva approvazione;
- b) Piani finanziari, programmi di opere, bilancio di previsione e relative variazioni, conti consuntivi;
- c) Convenzioni e costituzione di forme associative e loro modificazioni;
- d) Assunzione diretta di servizi, concessione di servizi, partecipazione a società di capitale, affidamento di attività e servizi mediante concessione, costituzione di unioni tra Università Agrarie per la gestione di servizi di comune interesse;
- e) Contrattazione di mutui, spese che impieghino i bilanci per gli esercizi successivi, locazioni di immobili, somministrazione e fornitura di beni e servizi;
- f) Appalti e concessioni;
- g) Ammissione delle richieste di iscrizione nelle liste elettorali.

Art. 13) Prerogative e compiti dei Consiglieri

- 1) I Consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione da parte del Presidente del Seggio elettorale.
- 2) I Consiglieri rappresentano la Comunità Utente ed esercitano le loro funzioni con piena libertà di voto e di opinione. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
- 3) Ogni Consigliere, con la procedura stabilita dal Regolamento, ha diritto di esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio di Amministrazione, presentando all'esame dello stesso interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni.
- 4) Ogni Consigliere, con le modalità stabilite dal regolamento, ha il diritto di ottenere dagli Uffici notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.
- 5) Il Consigliere ha l'obbligo di conservare il segreto sulle informazioni ricevute, nei casi specificamente previsti dalla legge.
- 6) I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio di Amministrazione continuano ad esercitare gli eventuali incarichi loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.
- 7) I Consiglieri che non intervengono a tre adunanze consecutive del Consiglio senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione con specifico atto deliberativo.

CAPO III° IL PRESIDENTE

Art. 14) Ruolo, funzioni e durata del Presidente

- 1) Il Presidente è il capo dell'Amministrazione ed in tale veste rappresenta l'Ente e la Comunità degli Utenti in materia di gestione dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva ad esso riferita. Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo di cinque anni e possono essere rieletti. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione fissandone l'ordine del giorno.
- 2) Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due

quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si prende atto della decadenza del Presidente, che resta in carica fino alla nomina del nuovo Presidente che deve avvenire entro dieci giorni da tale evento.

- 3) Il Presidente è l'interprete ufficiale degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli Uffici ed all'esecuzione di atti, con la collaborazione del Segretario Generale.
- 4) Il Presidente è garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello Statuto e dell'osservanza dei Regolamenti. Al Presidente ed ai Consiglieri non spetta alcuna indennità per le cariche ricoperte, fatta eccezione del rimborso delle spese sostenute, se adeguatamente documentate e comprovate.
- 5) In caso di impedimento, rimozione o decesso del Presidente, il Vicepresidente lo sostituisce in attesa della nomina di un nuovo Presidente.
- 6) In caso di assenza o di impedimento temporaneo il Vicepresidente sostituisce il Presidente.

Art. 15) Rappresentanza e coordinamento

Il Presidente rappresenta l'Università Agraria di Calcata in tutti gli atti e nelle procedure di rilevanza esterna, può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali, giudiziari ed amministrativi come attore o come convenuto. Coordina le attività dell'Amministrazione ed impartisce direttive al Segretario Generale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sulla gestione amministrativa.

Art. 16) Il Vicepresidente

Il Vicepresidente è nominato dal Presidente fra i Consiglieri, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento in tutte le funzioni a Lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, ne esercita temporaneamente le funzioni il Consigliere Anziano.

Art. 17) Poteri di ordinanza

- 1) Il Presidente quale capo dell'Amministrazione ha il potere di emettere ordinanze, decreti, rilasciare autorizzazioni per disporre l'osservanza di norme di legge e dei Regolamenti.
- 2) Gli atti di cui al precedente comma devono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i relativi procedimenti.
- 3) In caso di assenza o impedimento del Presidente, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

CAPO IV° IL COMITATO ESECUTIVO

Art. 18) Definizione

1. Il Comitato Esecutivo compie gli atti di amministrazione che non rientrano nelle competenze del Consiglio Universitario e provvede alla gestione rapida ed economica dell'Ente.

2. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente che è il Presidente del Consiglio Universitario, da due membri nominati da quest'ultimo e dal Segretario che è il Segretario Generale.
3. Il Comitato Esecutivo cessa dalle sue funzioni con lo scadere del Consiglio Universitario o per revoca da parte del Presidente che lo ha nominato.

Titolo III°

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I°

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO

Art. 19) Ordinamento degli Uffici e del lavoro

- 1) Gli uffici sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale preposto per il conseguimento di tali obiettivi, opera con professionalità e responsabilità al servizio esclusivo dei cittadini e dell'Amministrazione. Nell'attuazione di tali criteri e principi, i responsabili dei servizi, coordinati dal Segretario Generale, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'Amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità ed economia.
- 2) L'ordinamento degli Uffici è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile. Il Regolamento fissa i criteri organizzativi, determina la dotazione organica, definisce e prevede le modalità di assegnazione del personale.
- 3) La responsabilità dei dipendenti dell'Ente è determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla Legge, dai Regolamenti e dai Decreti del Presidente. E' individuata e delimitata rispetto agli obblighi di servizio. Si estende ad ogni atto e fatto compiuti quando il comportamento tenuto dal dipendente nell'esercizio di pubbliche funzioni supera tali limiti.
- 4) All'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo si provvede con le modalità stabilite dal Regolamento.

CAPO II°

IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 20) Ruolo e funzioni

- 1) Il Segretario Generale è anche il Direttore dell'Ente, è nominato dal Presidente con proprio Decreto e scelto in persona di sua fiducia che sia in possesso del titolo di studio di laurea quinquennale in materie giuridiche o equivalenti. E' un Organo esecutivo non elettivo legato all'Ente da un rapporto di lavoro che può essere sia autonomo che subordinato.
- 2) Il Segretario Generale dipende organicamente e funzionalmente dal Presidente, nel rispetto delle cui direttive svolge in piena autonomia le proprie funzioni.
- 3) La nomina ha durata pari a quella del Presidente. Il Segretario Generale cessa dall'incarico con la cessazione del mandato del Presidente continuando ad esercitare le sue funzioni fino alla nomina del nuovo Segretario Generale. La nomina è disposta non prima di trenta giorni e non oltre sessanta giorni dalla data di insediamento del Presidente, decorsi i quali il

Segretario Generale è confermato. Il Segretario Generale può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, per violazione dei doveri d'ufficio. Il Decreto di nomina fissa altresì il compenso spettante al Segretario Generale, oltre al rimborso delle spese sostenute per viaggi e missioni per conto dell'Ente. Egli, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, dal quale dipende funzionalmente, sovrintende all'esercizio delle funzioni dei dipendenti dei quali coordina l'attività, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione nel perseguimento degli obiettivi e degli indirizzi espressi dagli Organi rappresentativi.

- 4) Provvede all'istruttoria delle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione attivando i responsabili dei servizi ove esistenti, esprime i pareri sulle proposte di deliberazione a norma del presente Statuto.
- 5) Il Segretario Generale è responsabile della verifica della documentazione atta a dimostrare il diritto al rimborso delle spese sostenute dagli Amministratori dell'Ente, per finalità connesse al mandato.
- 6) Assicura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione, dal Comitato Esecutivo e dal Presidente, dispone l'esecuzione sollecita e conforme degli atti delle deliberazioni.
- 7) Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, esprimendo se richiesto, il suo parere in merito alle proposte, procedure e questioni sollevate durante le adunanze.
- 8) Assicura la redazione dei verbali delle adunanze secondo le norme stabilite dal Regolamento.
- 9) Esercita, oltre quelle previste dai precedenti commi, le seguenti funzioni:
 - a) assicura l'applicazione da parte degli Uffici e dei Servizi, delle norme sui procedimenti e provvedimenti amministrativi;
 - b) sovrintende alla pubblicazione e pubblicità degli atti;
 - c) ha il potere di certificazione e di attestazione per gli atti previa istanza degli interessati al Presidente;
 - d) adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze secondo il Regolamento;
 - e) autentica copie di atti dell'Amministrazione e le firme riportate sulle scritture private per atti o patti che riguardino l'Amministrazione.

Titolo IV°

LA PARTECIPAZIONE

CAPO I°

FORME DI PARTECIPAZIONE

Art. 21) La partecipazione dei cittadini

La partecipazione di singoli cittadini o di libere forme associative, si estrinseca attraverso la presentazione di proposte, istanze e petizioni al Presidente che le istruisce con l'ausilio del Segretario Generale, e le presenta al consiglio di Amministrazione per i provvedimenti di competenza, che debbono essere adottati entro trenta giorni.

Art. 22) La consultazione dei cittadini

Il Consiglio Universitario, per propria iniziativa, può deliberare la consultazione preventiva dei cittadini Utenti o di particolari categorie, quando si devono adottare deliberazioni che rivestono rilevante interesse collettivo.

La consultazione può essere effettuata mediante l'indizione di assemblee delle quali gli utenti stessi esprimono nelle forme più idonee le loro opinioni o proposte, anche con l'invio di questionari, nei quali venga richiesta con semplicità e chiarezza, l'espressione di pareri o opinioni.

Tali consultazioni possono essere fatte anche per mezzo del web.

Art. 23) La consultazione dei cittadini al procedimento amministrativo

La partecipazione degli interessati nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite da apposito regolamento.

L'Amministrazione ha il dovere di concludere, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad un'istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.

L'amministrazione determina per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto dalla Legge. I termini vengono provvisoriamente regolati con deliberazione del Consiglio Universitario che sarà affissa all'albo per assicurare la conoscenza da parte dei cittadini.

Art. 24) Responsabilità del procedimento

Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dall'Università Agraria di Calcata, esclusi gli atti normativi e quelli di carattere generale, devono essere motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

CAPO II°

L'AZIONE POPOLARE

Art. 25) L'azione sostitutiva

Ciascun Utente Elettore ha il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano all'Amministrazione dinanzi alle giurisdizioni corrispondenti, nel caso che l'Amministrazione non si attivi per la difesa dell'interesse legittimo dell'Ente.

L'amministrazione, avuta notizia dell'azione popolare intrapresa dal cittadino utente, è tenuta a verificare se sussistono motivi o condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente entro i termini di legge, verificando che l'attore non abbia interesse diretto alla vertenza. Nel caso decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli opportuni atti, ne da comunicazione all'interessato. In caso contrario lo fa constatare a mezzo di proprio atto deliberativo.

CAPO III°

IL DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEL CITTADINO UTENTE

Art. 26) Pubblicità degli atti e delle informazioni

- 1) Tutti gli atti dell'Amministrazione sono pubblicati all'Albo Pretorio presso la sede e sul sito web dell'Ente www.agrariacalcata.eu al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.
- 2) Il diritto dei cittadini utenti all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti o provvedimenti che comunque li riguardano, è garantito dalle modalità stabilite dal regolamento.

- 3) Il Consiglio Universitario assicura ai cittadini Utenti il diritto di accesso alle informazioni relative all'attività da esso svolta. L'informazione viene resa con completezza, esattezza e tempestività.
- 4) Le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Ente vengono pubblicate all'Albo Pretorio per un periodo di 15 giorni. In caso di urgenza possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, con votazione separata, facendone menzione nel corpo della deliberazione.

Art. 27) Diritto di accesso agli atti amministrativi e alle strutture dell'Ente

- 1) Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato a tutti i cittadini utenti che vi abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, secondo le modalità previste dalla legge.
- 2) Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal regolamento, e può essere temporaneamente escluso con decreto del Presidente, che ne vieta con motivazione esplicita l'esibizione, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
- 3) Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e dei documenti, effettuata nella forme previste dal Regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.
- 4) Il rilascio di copie di atti amministrativi è subordinato al pagamento anticipato del costo di produzione e dei diritti di segreteria.
- 5) Al fine di rendere partecipi i cittadini alle attività amministrative, è assicurato l'accesso alle strutture dell'Ente, con le modalità stabilite dal regolamento.

Titolo V°
FORME ASSOCIATIVE TRA ENTI
CAPO I°
CONVENZIONI E CONSORZI

Art. 28) Convenzioni e consorzi

- 1) L'Amministrazione, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica, per lo svolgimento ordinato di determinate funzioni e servizi, può stipulare apposite convenzioni con altri Enti omologhi, ovvero con enti pubblici e privati.
- 2) La convenzione deriva da un accordo tra le parti, che assumendo la forma scritta, determina tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamenti per la propria realizzazione.
- 3) Per la gestione associata di uno o più servizi l'Amministrazione può altresì costituire un consorzio con altri enti omologhi, ovvero unioni gestionali secondo le norme previste in apposito Regolamento.

CAPO II°
ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 29) Accordi di programma

L'Amministrazione può concludere appositi accordi per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi, che per la loro realizzazione richiedono l'azione integrata di altri enti pubblici o privati.

Titolo VI°
LA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
CAPO I°
LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE

Art. 30) La gestione finanziaria e di bilancio

- 1) La programmazione dell'Attività dell'Amministrazione è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. L'atto attraverso il quale essa viene definita è il bilancio di previsione annuale.
- 2) Il bilancio di previsione annuale è deliberato entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico finanziario.
- 3) L'Amministrazione attiva tutte le procedure previste da Leggi ordinarie e speciali, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento dell'Ente.
- 4) Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio, non destinate specificamente ad altre finalità, sono impiegate in opere durature e permanenti dirette a fornire utilità alla comunità utente.

CAPO I°
LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE

Art. 31) Il controllo finanziario

Il controllo finanziario e contabile è esercitato, in primo luogo dal Comitato Esecutivo, successivamente confermato dallo stesso Consiglio di Amministrazione, non essendo l'Ente finanziato dallo Stato o da altri Enti Pubblici. I componenti del Consiglio Universitario sono tenuti ad attuare la gestione nel rispetto dei principi di efficienza, produttività ed economicità.

Art. 32) Il conto consuntivo

Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Universitario entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in corso di gestione.

CAPO II°
LA CONSERVAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 33) La gestione del patrimonio

- 1) Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze, sovrintendono alle attività di gestione e conservazione del patrimonio dell'Ente, assicurando, tramite il Segretario, la tenuta dell'inventario dei beni mobili e immobili ed il loro costante aggiornamento con tutte le variazioni intervenute per atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni intervenute nel corso di ciascun esercizio.
- 2) Il Regolamento di contabilità stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari, e quanto altro necessario per il corretto andamento della gestione contabile.
- 3) I terreni di Uso Civico costituenti il patrimonio dell'Ente sono aperti all'uso di tutti i cittadini Utenti, in conformità a quanto stabilito dalla L. n. 1766/1927. Le condizioni di accesso al godimento dei beni e le modalità di godimento medesimo sono stabilite da apposito regolamento.

- 4) I beni patrimoniali non possono essere concessi in comodato, salvo eventuali deroghe documentate da motivi di pubblico interesse, previa deliberazione del consiglio Universitario.
- 5) I beni patrimoniali possono essere alienati quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore. L'alienazione avviene di regola mediante asta pubblica.
- 6) Le alienazioni ai sensi della L.R. n. 1/1986, ovvero le affrancazioni dei canoni enfiteutici o di natura enfiteutica, sono deliberate dal Comitato Esecutivo.

CAPO III°
APPALTI E CONTRATTI

Art. 34) Procedure negoziali

- 1) L'Amministrazione provvede agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permuta, alle locazioni e alle concessioni relativi alla propria attività, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla Legge, dallo Statuto e dal proprio Regolamento per la disciplina dei contratti.
- 2) Sulla stipula dei contratti con durata inferiore agli anni 5 ha competenza il Comitato Esecutivo, mentre su quelli che prevedono una durata maggiore di 5 anni ha competenza il Consiglio Universitario.
- 3) Sulla stipula dei contratti con valore inferiore agli euro diecimila ha competenza il Comitato Esecutivo, mentre su quelli con valore maggiore ha competenza il Consiglio Universitario
- 4) La stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione del dell'Organo Competente indicante:
 - a)il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b)l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c)le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia ed i motivi che vi sono alla base.

CAPO IV°
RESPONSABILITA'

Art. 35) La Responsabilità

Per gli Amministratori e per i dipendenti dell'Ente si applicano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità previste dal Codice Civile e dal Codice Penale.

Chiunque abbia maneggio di denaro o sia incaricato della gestione di beni dell'Amministrazione o dei beni di Uso Civico, nonché coloro che partecipano ad incarichi attribuiti a detti agenti, sono tenuti a rendere il conto della gestione.

Per quanto riguarda la disciplina della responsabilità si fa riferimento alle norme vigenti in materia, applicabili agli enti con analoga personalità giuridica.

Titolo VII°
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 36) Norme transitorie

- 1) Le norme contenute nei regolamenti non possono essere in contrasto con lo Statuto, che comunque gerarchicamente prevale sui Regolamenti.
- 2) Tutto quanto disciplinato dal presente Statuto è regolato nel dettaglio dagli appositi Regolamenti.

- 3) L'abrogazione dello Statuto è deliberata dal Consiglio Universitario con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Dopo la seconda votazione, che deve svolgersi a distanza di almeno 7 giorni dall'ultima, il quorum per l'abrogazione può essere ridotto alla maggioranza semplice.

Art. 37) Entrata in vigore

Il presente statuto è affisso all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore dopo il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione ed assume efficacia *ex nunc*.

Il Presidente promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte di tutti i cittadini di Calcata.